



COMUNE DI OULX

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno **duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre** alle ore **18:00** nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA A PORTE CHIUSE** in riferimento alle norme vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

All'inizio della discussione del presente punto sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	DE MARCHIS Paolo	Presidente	X	
2.	TERZOLO Andrea	Sindaco	X	
3.	ALLEMAND Alain	Consigliere	X	
4.	DANNE Ivana	Consigliere	X	
5.	PETRILLI Virgilio	Consigliere	X	
6.	TIBERI Irene	Consigliere	X	
7.	GUIGUET Maicol	Consigliere	X	
8.	ARLAUD Luca	Consigliere	X	
9.	DONINI Mauro	Consigliere	X	
10.	CASSI Mauro	Consigliere	X	
11.	GRECO Giuseppe	Consigliere	X	
12.	PEROZZO Marco	Consigliere		X
13.	MULAS Patrizia	Consigliere		X

Assiste il Segretario Comunale: dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che introduce la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021, fatto salvo che la specifica normativa, entrata in vigore a posteriori dell'approvazione del medesimo, ne consenta una successiva applicazione.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria che si compone di n. 51 articoli e dell'allegato A;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.62, in data 14/12/1999;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4/4/2017;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sono stati acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, come riportato in calce alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore del Conto ai sensi art. 49 comma I T.U. 267/00.

Con voti resi in forma palese il seguente risultato:

presenti	n. 11
votanti	n. 11
astenuti	n. ==
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. ==

DELIBERA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il «Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 51 Articoli è comprensivo dell'allegato A;
3. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune;
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. disporre che le attuali tariffe ed i vigenti regolamenti delle entrate, che verranno sostituiti con il presente regolamento, restano operativi fino al momento in cui specifica normativa ne disporrà l'entrata in vigore e lo renderà di fatto applicabile; se non interverranno

diverse disposizioni entro il 31/12/2020, avrà decorrenza a partire dall'01/01/2021;

7. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 81 comma 5 dello Statuto Comunale.

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267:

AREA DI VIGILANZA

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Oulx, 22.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

GERARD Silvio

firma apposta digitalmente sulla proposta

AREA TECNICA

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Oulx, 22.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

GARDINO Federico

firma apposta digitalmente sulla proposta

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

parere in merito alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Oulx, 24.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VANGONE Lucia

firma acquistata digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione C.C. n. 45 del 29 DICEMBRE 2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d'Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
prof. DE MARCHIS Paolo

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS Diego

firmato digitalmente